

All'Istituto di patronato e di assistenza sociale
ACAI-ENAS
patronato.acai.enas@pec.it

e, p.c.

All'INPS
Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione
dc.OrganizzazioneeComunicazione@postacert.inps.gov.it

All'INAIL
Direzione Centrale Rapporto Assicurativo
dcra@postacert.inail.it

C.d.g.: 13.12

OGGETTO: Disdetta dalla Convenzione ai sensi dell'art. 10, comma 3, L. 30 marzo 2001 n. 152 - come sostituito dall'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 - e dell'art. 3, comma 1, del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16.09.2015, sottoscritta in data 14.05.2019, ed oggetto di Atto di modifica del 21.12.2020.

Con nota prot. n. 1164/U dell'11 novembre 2021, codesto Patronato ha *formalmente* comunicato, *"a seguito di delibera approvata all'unanimità dal C.d.A. ACAI-ENAS avuto luogo in data 14.10.2021"*, l'esercizio della facoltà di disdetta, a far data dalla prossima scadenza prevista, della Convenzione in oggetto – così come in essa espressamente riconosciuta ai sensi dell'art. 4 – sottoscritta con questo Ministero in data 14.05.2019 ed ulteriormente modificata con atto del 21.12.2020, laddove vengono depennate dal testo e dalla relativa tabella le voci "UGL", restando esclusivamente il riferimento ad ACAI quale unico ente promotore.

In regime di convenzione, codesto Istituto, in alternativa al riconoscimento del punteggio di 0,25 punti per ogni intervento non finanziato avviato con modalità telematiche di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 228/2012, ha optato, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale del 16 settembre 2015, per l'esigibilità a suo favore di un contributo ad esclusivo carico dei non iscritti alla organizzazione promotrice ACAI, per l'erogazione del servizio da parte dell'utenza o degli enti pubblici beneficiari, nel rispetto del limite fissato dal citato D.M., per ciascuna delle prestazioni indicate all'interno della medesima Convenzione.

Ciò posto, si prende atto della disdetta della *Convenzione* in oggetto indicata e si comunica agli Enti previdenziali e assicurativi in indirizzo, il ripristino dello *status quo ante* a far data dalla scadenza della convenzione così come prevista dall'art. 4 della medesima: verrà, pertanto, nuovamente riconosciuto in favore del Patronato ACAI-ENAS il punteggio di 0,25 punti per ogni intervento non finanziato avviato con modalità telematiche di cui all'art. 1, comma 14, della legge n. 228/2012.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Concetta Ferrari